



## **SERVIZIO AMMINISTRATIVO BENI E SERVIZI**

### **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE**

# **AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI GENERI DI RISTORO NONCHE' DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI EROGATORI DI ACQUA POTABILE DI RETE PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI FIRENZE - CIG 9516448552**

**Redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto Ministero della Transizione Ecologica 10 marzo 2020 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”, (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) e del documento di lavoro dei servizi della Commissione Europea “Criteri dell’UE per gli appalti pubblici verdi in materia di prodotti alimentari, servizi di ristorazione e distributori automatici (SWD (2019/366) in quanto compatibili**

## SOMMARIO

SOMMARIO .....	2
PARTE I: CARATTERI GENERALI, PRESTAZIONI CONTRATTUALI E RAPPORTO GIURIDICO ...	4
<b>ART. 1 - OGGETTO</b> .....	4
<b>ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE</b> .....	4
<b>ART. 3 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO</b> .....	4
<b>ART. 4 – UBICAZIONE E TIPOLOGIA DISTRIBUTORI E EROGATORI D’ACQUA;     CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO</b> .....	4
<b>ART. 5 – TERMINI PER LA CONSEGNA E L’INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI;     DISINSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEI MEDESIMI</b> .....	5
<b>ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA</b> .....	6
<b>ART. 7 – REFERENTE UNICO DEL CONCESSIONARIO</b> .....	7
<b>ART. 8 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTI INTERNI PER     LA STAZIONE APPALTANTE</b> .....	7
<b>ART. 9 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE VERSO TERZI</b> .....	8
<b>ART. 10 – PAGAMENTO DEL CANONE ED EMISSIONE DELLE FATTURE</b> .....	8
<b>ART. 11 – SUBAPPALTO</b> .....	9
<b>ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI E DEL CANONE; REVISIONE DEL     PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, RIPARTIZIONE DEI RISCHI E MATRICE DEI RISCHI</b> .....	9
<b>Art. 12.1. - Revisione dei prezzi dei prodotti</b> .....	9
<b>Art. 12.2. - Revisione del canone</b> .....	9
<b>Art. 12.3. - Ripartizione dei rischi e matrice dei rischi. Revisione del piano economico-finanziario.</b> .....	9
<b>ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO</b> .....	10
<b>ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b> .....	10
<b>ART. 15 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ</b> .....	11
<b>ART. 16 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI     COMPORTAMENTO</b> .....	11
<b>ART. 17 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE</b> .....	12
<b>ART. 18 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO</b> .....	12
<b>ART. 19 – PENALI</b> .....	13
<b>ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	19
<b>ART. 21 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE</b> .....	21
<b>ART. 22 – FORO COMPETENTE</b> .....	21
<b>ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA</b> .....	21

<b>ART. 24 – STIPULA CONTRATTO</b> .....	21
<b>ART. 25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE</b> .....	22
<b>PARTE II: DESCRIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI E DEI PRODOTTI</b> .....	23
<b>ART. 26 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E GESTIONE DEL SERVIZIO</b> .....	23
<b>ART. 27 - SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI PRODOTTI IN VENDITA</b> .....	23
<b>27.2 Caratteristiche base acqua utilizzata per bevande calde in caso di distributori privi di allaccio idrico</b> .....	26
<b>27.3 Elenco dei prodotti e relativi prezzi</b> .....	26
<b>28. SPECIFICHE E REQUISITI MINIMI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI E DEGLI EROGATORI DI ACQUA POTABILE</b> .....	28
<b>28.1 Distributori automatici</b> .....	28
<b>28.2 Distributori semiautomatici</b> .....	30
<b>28.3 Disposizioni generali vevoli per i distributori automatici e semiautomatici: schede tecniche, chiavetta magnetica e raccolta differenziata</b> .....	30
<b>28.4 Erogatori di acqua potabile</b> .....	31
<b>ART. 29 - MATERIALI DI CONSUMO (BICCHIERI E PALETTE)</b> .....	32
<b>ART. 30 – TRASPORTI</b> .....	33
<b>ART. 31 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. MANUTENZIONE, PULIZIA E RIFORNIMENTO</b> .....	33
<b>31.1 Manutenzione ordinaria, pulizia e rifornimento</b> .....	33
<b>31.2 Manutenzione straordinaria</b> .....	34
<b>31.3 Assistenza agli utenti e gestione dei reclami</b> .....	34
<b>ART. 32 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE. VERIFICHE E CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO</b> .....	35
<b>ART. 33 – PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ INERENTI LA CONCESSIONE</b> .....	36
<b>ART. 34 – REPORTISTICA</b> .....	36
<b>ART. 35 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE</b> .....	37

## **PARTE I: CARATTERI GENERALI, PRESTAZIONI CONTRATTUALI E RAPPORTO GIURIDICO**

### **ART. 1 - OGGETTO**

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento della concessione del servizio di vendita di generi di ristoro (bevande calde e fredde non alcoliche, snack e alimenti preconfezionati) mediante l'installazione e la gestione di distributori automatici e semiautomatici, nonché l'installazione e gestione di erogatori di acqua potabile di rete da collocarsi su spazi di proprietà o in disponibilità della Stazione Appaltante.

Il servizio di somministrazione è rivolto ai dipendenti della Stazione appaltante e agli utenti esterni interessati all'interno delle sedi di cui all'allegato A (Elenco distributori ed erogatori). Si precisa che l'uso del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancato utilizzo.

### **ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione avrà durata pari a **60 mesi e decorrenza dalla data del verbale di inizio delle operazioni di installazione** dei distributori e degli erogatori di acqua sottoscritto dal R.U.P. o dal D.E.C. e dal rappresentante del Concessionario.

Prima della scadenza della concessione la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, potrà far ricorso alla proroga tecnica della concessione, manifestando la sua volontà in tal senso almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi e comunque per un tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Concessionario deve eseguire le prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per il periodo indicato dalla Stazione Appaltante.

### **ART. 3 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO**

Il valore complessivo della concessione, stimato secondo quanto previsto dall'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad Euro **2.239.660,50**.

Il Concessionario dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante un canone complessivo (denominato anche aggio) per l'intero quinquennio della concessione, pari all'importo offerto in sede di gara. Il pagamento del canone concessorio dovrà avvenire annualmente su base quadrimestrale secondo le seguenti scadenze: 30 aprile, 31 agosto, 15 dicembre.

### **ART. 4 – UBICAZIONE E TIPOLOGIA DISTRIBUTORI E EROGATORI D'ACQUA; CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO**

Sono individuate nell'allegato A (Elenco distributori ed erogatori attuale), che costituisce parte integrante del presente Capitolato, le sedi destinatarie del servizio con il numero e l'indicazione suggerita della tipologia dei distributori e degli erogatori di acqua da installare, qui sotto riepilogati:

	<i>TIPOLOGIA</i>	<i>DIMENSIONE</i>	<i>NUMERO</i>
<b>DISTRIBUTORI AUTOMATICI</b>	D.A. MISTI	GRANDE	32
		MEDIO	3
		PICCOLO	37
	D.A. CALDI	GRANDE	30
		MEDIO	4
		PICCOLO	70
	D.A. BOTTIGLIE D'ACQUA	GRANDE	2
		MEDIO	1
	<b>TOTALE</b>		<b>179</b>

	<i>NUMERO</i>
<b>DISTRIBUTORI SEMIAUTOMATICI (A CIALDE)</b>	<b>28</b>
<b>EROGATORI DI ACQUA</b>	<b>71</b>

Il Concessionario è libero di modificare la tipologia suggerita dei distributori automatici, ad eccezione di quanto previsto per i distributori le sedi di Palazzo Vecchio e Via Nicolodi, purché venga garantito un adeguato assortimento dei prodotti in relazione all'entità e tipologia dell'utenza, e comunque in generale il rispetto delle prescrizioni del presente capitolato.

Tra questi si segnalano le seguenti sedi in cui è stata rilevata alta affluenza di utenza: Direzione Servizi Tecnici via Giotto, Polizia Municipale (portineria) piazzale Porta al Prato 6, Biblioteca Villa Bandini via del Paradiso 5, Direzione Nuove Infrastrutture (palazzo Direzionale) viale F.lli Rosselli, Cappelle del Commiato via delle Gore 60, Direzione Urbanistica (primo piano) piazza San Martino.

Il numero dei distributori automatici oggetto della concessione è rapportato alle attuali esigenze del Comune di Firenze ma potrà comunque subire variazioni in aumento o in diminuzione e comunque secondo le variazioni concordate con il concedente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso di sopraggiunte esigenze, di variare il numero dei distributori ed erogatori di acqua potabile, nell'arco temporale della durata della concessione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, in aumento o diminuzione del totale indicato nell'allegato "A". Si applica quanto previsto all'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini del calcolo del 10% sarà preso a riferimento il fatturato medio di ogni distributore automatico o semiautomatico. Il Concessionario darà corso alla variazione nel termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Stazione Appaltante.

In caso di trasferimento della sede di una Direzione/Servizio/Ufficio della Stazione Appaltante e/o di modifiche organizzative, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al riposizionamento dei distributori interessati negli spazi e locali indicati, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Stazione Appaltante. Il riposizionamento dei distributori potrà avvenire su richiesta della Stazione Appaltante all'interno della medesima sede anche per esigenze legate alla sicurezza o alla migliore funzionalità del servizio.

#### **ART. 5 – TERMINI PER LA CONSEGNA E L'INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI; DISINSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEI MEDESIMI**

Il Concessionario dovrà eseguire, entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio delle operazioni di installazione, la consegna e l'installazione a regola d'arte dei distributori e degli erogatori di acqua collegati alla rete idrica, negli spazi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, pena l'applicazione delle penali previste nel presente

capitolato. Il cronoprogramma delle operazioni di installazione dovrà essere concordato preventivamente con il RUP/DEC.

Le predisposizioni per gli allacciamenti elettrici e i collegamenti idraulici, nonché tutti gli oneri relativi al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione degli impianti elettrici ed idrici, s'intendono, nessuno escluso, a totale carico della Stazione Appaltante.

Esaurite le attività di installazione, il Concessionario deve asportare a propria cura e spese tutti gli imballaggi utilizzati al momento dell'installazione delle macchine e del rifornimento dei distributori, provvedendo allo smaltimento differenziato degli stessi e dei materiali di risulta. Gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali facilmente riciclabili e/o provenire da risorse rinnovabili. A tal proposito il Concessionario deve garantire il confezionamento dei prodotti in imballaggi di peso e volume minimo, monostrato e ad elevata riciclabilità ed aderire a tutte le eventuali azioni dell'Amministrazione finalizzate a ridurre il quantitativo e ad aumentare la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio connessi e/o derivanti dall'utilizzazione dei distributori di generi di ristoro ed erogatori di acqua potabile.

Per i distributori automatici di bevande calde sprovvisti di attacco diretto alla rete idrica (vedi tabella Allegato A - Elenco distributori ed erogatori), il concessionario dovrà provvedere al rifornimento periodico dell'acqua avvalendosi esclusivamente di contenitori sigillati. In nessun caso è consentito riempire i contenitori dei distributori con acqua prelevata da rubinetti situati in loco.

Entro 30 giorni dalla data del verbale di conclusione definitiva delle operazioni di installazione, il concessionario deve fornire alla Stazione Appaltante, pena l'applicazione della relativa penale, un elenco dettagliato dei distributori ed erogatori installati divisi per tipologia e sito di ubicazione.

Il Concessionario al termine del contratto dovrà provvedere alla disinstallazione, alla rimozione e al ritiro dei Distributori e degli erogatori a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante entro il termine non superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi successivi alla scadenza del Contratto di Concessione o dalla eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso da parte della Stazione Appaltante, secondo un cronoprogramma concordato con il RUP/DEC. Verrà redatto verbale delle operazioni di disinstallazione e riconsegna degli spazi in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e il Concessionario. Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di successiva valutazione economica effettuata dalla Stazione Appaltante in separata sede. Durante il periodo necessario alle operazioni di disinstallazione il canone di concessione non è dovuto.

Per tutte le disinstallazioni (sia quelle conclusive del contratto che quelle richieste o autorizzate nel corso del contratto) il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

- a) disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori e/o degli erogatori di acqua;
- b) conservare intatti impianti elettrici e idrici realizzati a servizio delle macchine che rimangono di proprietà della Stazione Appaltante
- c) rimozione di eventuali materiali di risulta;
- d) ripristino e pulizia degli spazi, in particolare del pavimento e delle pareti, in corrispondenza della collocazione dei distributori e/o degli erogatori di acqua da rimuovere.

## **ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA**

L'operatore economico aggiudicatario della concessione, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese le applicazioni delle penali di cui

all'art. 19 e anteriormente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di importo pari al 10% del valore stimato complessivo della concessione.

La garanzia definitiva dovrà avere validità per tutto il periodo contrattuale e comunque fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Essa deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, e le altre norme di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

#### **ART. 7 – REFERENTE UNICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario dovrà nominare, prima della stipula del contratto, la persona designata quale responsabile unico del servizio nei confronti della Stazione Appaltante cd "Referente Unico", fornendo l'indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici (cellulare), nonché il nominativo ed il telefono di un sostituto per i casi di impedimento o assenza, anche per ferie, del Referente designato. Il Referente Unico e il suo sostituto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
- b) adeguata preparazione e formazione professionale in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
- c) possesso dei poteri per l'esecuzione del servizio;
- d) reperibilità tutti i giorni della settimana almeno dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Il suddetto Referente Unico è responsabile, fra l'altro, del rispetto delle misure per la sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle attività della concessione, anche da parte delle eventuali imprese mandanti o subappaltatrici.

La Stazione Appaltante si rivolgerà direttamente a tale Referente Unico per ogni problema o disagio che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente Unico e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, al Concessionario. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente Unico sarà considerato dalla Stazione Appaltante dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la sostituzione del Referente Unico o del suo sostituto senza che il Concessionario possa sollevare obiezioni, in caso di rilevata non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

#### **ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTI INTERNI PER LA STAZIONE APPALTANTE**

Nella fase di esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante si avvale di un Direttore dell'esecuzione (DEC) per i compiti previsti all'art. 101 e 102 del Codice dei Contratti.

Ciascun Ufficio o Servizio comunale in cui sono installati gli apparecchi distributori nominerà uno o più Referenti interni che collaboreranno con il RUP/DEC. Tali Referenti interni saranno, oltre al RUP/DEC, gli unici interlocutori con il Referente Unico del concessionario per la propria sede. Il Servizio Amministrativo Beni e Servizi comunicherà al Concessionario il relativo elenco dei Referenti interni.

## **ART. 9 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE VERSO TERZI**

Il Concessionario è responsabile direttamente o indirettamente per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori e preposti (art. 1228 e 2049 codice civile) o derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori.

A copertura delle predette responsabilità il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, è obbligato a prestare idonea copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia assicurativa per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla per tutta la durata del Contratto. La copertura deve ricomprendere:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone o cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro. Il Comune, i suoi dipendenti e gli utenti dovranno essere espressamente indicati come soggetti terzi.

- polizza per rischio incendio, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a primo rischio assoluto, a copertura dei locali ove sono presenti i distributori e relativo contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore massimale per evento non inferiore a euro 5.000.000,00.

Le suddette polizze dovranno valere anche per le richieste di risarcimento rivolte direttamente alla Stazione Appaltante da parte dei danneggiati per fatto imputabile al Concessionario.

Le polizze assicurative dovranno essere stipulate con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste.

I documenti delle polizze devono essere in lingua italiana ovvero, qualora sia in lingua originale diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da traduzione.

La copia delle polizze sopra richiamate, autocertificate conformi all'originale, dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto.

Sarà considerata valida ad ogni effetto la presentazione di polizza/e di assicurazione già in essere, purché aventi le medesime caratteristiche sopra indicate ovvero eventualmente estese con apposita/e appendice/i.

Le copie dei pagamenti afferenti i rinnovi della/e polizza/e assicurativa/e dovranno essere inviate alla Stazione Appaltante tramite PEC entro il mese successivo al rinnovo.

In caso di R.T.I. la polizza assicurativa dovrà essere presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale tra le imprese.

Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto come previsto all'art. 20 del presente Capitolato.

La Stazione Appaltante è esonerata inoltre da ogni responsabilità anche nei confronti del Concessionario per danni provocati dall'uso, anche non corretto, dei distributori, per eventuali atti vandalici, furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori ed erogatori di acqua potabile.

In ogni caso, il Concessionario manleva la Stazione Appaltante dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, pertanto, anche detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati alla Stazione Appaltante.

## **ART. 10 – PAGAMENTO DEL CANONE ED EMISSIONE DELLE FATTURE**

La Stazione Appaltante emetterà fattura relativa al canone di concessione 30 giorni antecedenti alle scadenze quadrimestrali prefissate di cui all'art. 3.

La prima rata del canone decorrerà comunque a partire dal trentesimo giorno dalla data del verbale con cui vengono avviate le operazioni di installazione dei distributori di cui all'art. 5.

Le fatture saranno inviate secondo le norme di Legge vigenti, al momento attraverso la piattaforma SDI. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle fatture stesse.

Il Concessionario, dopo aver provveduto al pagamento, dovrà tempestivamente trasmettere al RUP e/o al DEC copia della relativa quietanza.

## **ART. 11 – SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 174 del D.lgs. n. 50/2016.

## **ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI E DEL CANONE; REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, RIPARTIZIONE DEI RISCHI E MATRICE DEI RISCHI**

### **Art. 12.1. - Revisione dei prezzi dei prodotti**

Tenuto conto che, nel caso specifico dei distributori, i prezzi risultanti da revisione devono comunque essere espressi in multipli di 5 centesimi (ad eccezione dei casi in cui si utilizzi la chiavetta o altre modalità cashless), la Stazione appaltante stabilisce che l'aggiornamento dei prezzi dei prodotti potrà essere richiesto dal Concessionario decorsi 24 mesi dalla stipula del contratto di concessione se è rilevata una variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di aggiornamento dei prezzi da parte del Concessionario superiore di 8 punti percentuali rispetto a quello disponibile al momento della stipula del contratto.

La richiesta del Concessionario dovrà essere accompagnata da idonea documentazione giustificativa. In tal caso i prezzi saranno aggiornati a 5 centesimi per chi utilizza pagamenti con moneta e di una somma corrispondente all'effettivo incremento (comunque non superiore a 5 centesimi) per chi utilizza modalità di pagamento elettronica (chiavetta o altre modalità cashless).

L'applicazione dei nuovi prezzi decorre dal termine individuato nella preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

La revisione dei prezzi non potrà mai avere efficacia retroattiva.

Al momento del riconoscimento da parte del RUP delle suddette variazioni di prezzo, il Concessionario è tenuto tempestivamente e a propria cura alla comunicazione dei nuovi prezzi all'utenza, apponendo appositi avvisi presso i distributori e le sedi servite.

### **Art. 12.2. - Revisione del canone**

In caso di richiesta di aggiornamento dei prezzi da parte del Concessionario, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiornare il canone concessorio della stessa percentuale applicata nella revisione prezzi dei prodotti.

### **Art. 12.3. - Ripartizione dei rischi e matrice dei rischi. Revisione del piano economico-finanziario.**

L'allocazione dei rischi tra la Stazione Appaltante e il Concessionario trova evidenza nel documento "Matrice dei rischi" allegato. Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi il Concessionario promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione.

I rischi, allocati tra Stazione Appaltante, Concessionario o condivisi si distinguono anche per la loro capacità di incidere o meno sull'equilibrio del piano economico finanziario (P.E.F.):

Ai sensi dell'art. 165, comma 6, del Codice, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario (P.E.F.) della presente concessione può comportare, nei soli casi di seguito elencati, la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

- Rischio normativo- regolamentare (modifiche normativo-regolamentari non prevedibili contrattualmente che determinino nuovi meccanismi tariffari e/o una nuova disciplina della revisione prezzi). In tal caso il risk assessment, cioè la valutazione della probabilità del verificarsi di tale rischio nel complessivo periodo di affidamento della concessione, è considerato “medio”;
- Rischio di cambiamento delle normative fiscali (rischio che il servizio affidato in Concessione sia soggetto ad un diverso trattamento fiscale). In tal caso il risk assessment è considerato “medio”;
- Eventi imprevedibili, inevitabili o dipendenti da cause di forza maggiore o caso fortuito. In tal caso il risk assessment è considerato “basso”;
- Richieste espresse da parte della Stazione Appaltante che determinino una rilevante e significativa variazione dei presupposti e delle condizioni base per l'esecuzione della concessione e/o la sospensione totale o parziale della concessione. In tal caso il risk assessment è considerato “minimo”;

Le nuove condizioni di equilibrio individuate devono garantire, in ogni caso, un effettivo mantenimento del rischio operativo in capo al concessionario.

### **ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) del Codice, è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno. Nel caso di violazione di tale divieto, la cessione del contratto si intende come nulla e non produttiva di effetti per la Stazione Appaltante.

La violazione di tale ultimo divieto determina la risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 20 del Capitolato, con diritto al risarcimento del danno, e con la conseguente escussione della garanzia, previo semplice accertamento del fatto. Contestualmente la Stazione Appaltante richiede l'immediata restituzione degli spazi.

### **ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo. A tal fine, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento nonché gli estremi di ogni dazione di denaro destinata alla stazione appaltante devono riportare il codice CIG indicato in intestazione al presente Capitolato.

La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento, e con eventuali interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei

flussi finanziari.

## **ART. 15 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Il Concessionario è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, stazione appaltante, con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze (reperibile al link [INTESAPERLAPREVENZIONEDEITENTATIVIDIINFILTRAZIONEDELLACRIMINALITAIORGANIZZATANEGLIAPPALTIPUBBLICI.pdf \(comune.fi.it\)](https://www.comune.fi.it/INTESAPERLAPREVENZIONEDEITENTATIVIDIINFILTRAZIONEDELLACRIMINALITAIORGANIZZATANEGLIAPPALTIPUBBLICI.pdf)) e ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti, con particolare riguardo alla clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate, al suddetto Ufficio della Prefettura, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs.vo 159/2011. Qualora il contratto sia stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto; la Stazione Appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

Il Concessionario conosce e accetta la clausola risolutiva espressa di risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nell'appalto.

Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Il Concessionario è anche a conoscenza che la Stazione Appaltante è impegnato altresì, per quanto al Protocollo di Legalità di cui al presente articolo, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cc.) ogniqualvolta, nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p., con esercizio della potestà risolutoria secondo quanto all'articolo 5 comma 2 del Protocollo di Legalità stesso.

## **ART. 16 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e nel rispetto del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale DG/2022/00020 del 01/02/2022, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n. 190 il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. Gli obblighi di

comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>,

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario.

Il rapporto si risolverà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento” secondo quanto previsto dall’art. 20.

#### **ART. 17 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE**

Alla presente concessione si applica la norma di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 in materia di rapporti del Concessionario con ex dipendenti della Stazione Appaltante. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **ART. 18 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO**

Nella esecuzione della presente Concessione il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare le norme contenute nel D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii.

Per i rischi e gli adempimenti relativi a possibili interferenze fra le predette attività e quelle dell’Amministrazione o di altri soggetti che operano presso le sedi, dovrà provvedersi al ricorso ad appositi D.U.V.R.I sottoscritti, per quanto riguarda l’A.C., dai Responsabili/Datori di Lavori delle sedi interessate, di cui il concessionario dovrà sostenere i costi.

L’importo relativo agli oneri della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali è stato stimato in € 150,88 (euro centocinquanta/88) per ciascun anno di concessione.

Resta immutato l’obbligo per il Concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione rischi di cui all’art. 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008.

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente punto, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nella sede sia a persone e/o cose dell’Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori. Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario sarà tenuto:

a) all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e in particolare a quanto disposto dall'art. 15 ("Misure generali di tutela"), dall'art. 28 ("Oggetto della valutazione dei rischi") e dall'art. 77 ("Obblighi del datore di lavoro"). Ai fini della valutazione dei rischi, il Concessionario dovrà compiere una congrua valutazione degli stessi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, 30 giorni antecedenti l'inizio del servizio coincidente con la sottoscrizione del verbale di inizio delle operazioni di installazione, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 19, e redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui all'art. 28, c. 2, lett. a, del D. Lgs. n. 81/2008, definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, di adeguati livelli di sicurezza;

b) a comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008;

c) al rispetto degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008, fornendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale dell'Amministrazione e/o di altri soggetti presenti nelle aree di servizio (es. utenti esterni). Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente. A tale proposito, si rappresenta che l'Amministrazione, valutate le caratteristiche e le modalità della Concessione in oggetto, ha provveduto a redigere lo schema del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e stimare i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze che saranno implementati con i rischi specifici presenti presso ciascuna sede da ciascun datore di lavoro;

d) a fornire all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema dei costi, a proprio carico, relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività da svolgersi in riferimento alla Concessione di cui al presente capitolato; resta infatti immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi;

e) all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, avendo cura di osservare le norme di prevenzione vigenti e di adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

## **ART. 19 – PENALI**

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio (che non dà luogo a grave inadempimento) o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 di irrogare le penali di seguito indicate:

	<b>Obbligo</b>	<b>Condotta inadempiente</b>	<b>Penali</b>
1	Erogazione di <b>prodotti conformi</b> alle specifiche tecniche di cui al presente Capitolato	Mancata erogazione di prodotti conformi alle specifiche tecniche di cui al presente Capitolato	€ 100,00  La penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata da una singola tipologia di prodotto, per ogni distributore interessato, per ogni giorno di presenza.
2	Presentazione <b>elenco dettagliato dei distributori ed erogatori</b> installati divisi per tipologia e sito di ubicazione (punto 5 art. 35)	Tardiva produzione elenco dettagliato dei distributori ed erogatori installati divisi per tipologia e sito di ubicazione	€ 50,00  Per ogni giorno lavorativo di ritardo
3	Presentazione delle <b>schede tecniche</b> di ciascun distributore/erogatore installato (non oltre 5 giorni dall'installazione dell'apparecchio) anche a seguito di eventuale sostituzione (punto 3 art- 35)	Tardiva produzione delle schede tecniche di ciascun distributore/erogatore installato anche a seguito di eventuale sostituzione	€ 50,00  Per ogni giorno lavorativo di ritardo e per ciascun distributore interessato. Trascorsi 60 giorni dall'installazione del distributore la scheda si intenderà come omessa e dunque sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto
4	Presentazione <b>elenco prodotti</b> , schede merceologiche, documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica ove presenti nei termini indicati da art. 27.9	Tardiva presentazione dell'elenco prodotti, schede merceologiche, documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica nei termini indicati da art. 27.9	€ 50,00  Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ciascun prodotto in vendita, per ciascun distributore interessato. Trascorsi 60 giorni dall'installazione del distributore la produzione dei documenti si intenderà come omessa e dunque sarà facoltà della Stazione Appaltante

			risolvere il contratto
5	Rispetto delle <b>specifiche tecniche</b> dei distributori automatici, semiautomatici e degli erogatori di acqua potabile così come determinate dal presente capitolato e dalle relative schede tecniche.	Mancato rispetto delle specifiche tecniche dei distributori automatici, semiautomatici e degli erogatori di acqua potabile. Tale aspetto è verificato mediante le verifiche unilaterali di cui all'art. 28 del capitolato.	€ 100,00  La penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata per ogni distributore/erogatore interessato, per ogni giorno lavorativo
6	<b>Sostituzione dei prodotti scaduti</b> avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive nel termine di cui all'art. 27	Mancata sostituzione dei prodotti nel termine di cui all'art. 27	€ 100,00  Per ogni prodotto scaduto, avariato, adulterato o contenente sostanze nocive, per ogni giorno lavorativo di presenza del prodotto, per ciascun distributore interessato. Decorsi 10 (dieci) giorni solari dalla data della contestazione di cui all'art. 27 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto
7	<b>Vendita dei soli prodotti autorizzati</b> dalla Stazione Appaltante	Vendita di prodotti non autorizzati dalla Stazione Appaltante	€ 50,00  per ogni singolo prodotto non autorizzato presente nei distributori e non sostituito nei termini stabiliti
8	Attività di <b>manutenzione ordinaria, pulizia, rifornimento e sanificazione dei distributori/erogatori</b> di cui all'art. 31. Invio report RUP/DEC	Ritardo nelle attività di manutenzione ordinaria, pulizia e rifornimento dei distributori di cui all'art. 31. Mancato invio report RUP/DEC	Da € 50 a € 300,00  per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nell'art. 31 per ogni distributore interessato
9	Attività di <b>manutenzione straordinaria dei distributori/erogatori</b> di cui all'art. 32. Invio report RUP/DEC.	Ritardo nelle attività di manutenzione straordinaria di cui all'art. 32. Mancato invio report RUP/DEC.	€ 50,00  per ogni ora lavorativa/ giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nell'art. 32 per ogni distributore/erogatore interessato

10	Sostituzione della <b>bombola erogatrice</b> del gas per l'acqua gassata e refrigerante entro 48 ore dalla segnalazione (art. 31.1)	Mancata sostituzione della bombola erogatrice del gas per l'acqua gassata e refrigerante entro 48 ore dalla segnalazione del RUP/DEC	€ 100 per ogni giorno lavorativo di mancata sostituzione, per ogni erogatore interessato
11	Utilizzo di <b>bicchieri e palette</b> biodegradabili e compostabili, conformi alla Direttiva UE 2019/904 e al D.lgs n. 196/2021 e che rispettino i criteri individuati dalla normativa UNI EN 13432 (art. 29)	Mancato utilizzo di bicchieri e palette biodegradabili e compostabili, conformi alla Direttiva UE 2019/904 e al D.lgs n. 196/2021 e che rispettino i criteri individuati dalla normativa UNI EN 13432	€ 300,00 per ogni giorno lavorativo di inadempimento, per ogni distributore interessato
12	Utilizzo di <b>mezzi di trasporto</b> a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci ai sensi dell'art. 30	Mancato utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci ai sensi dell'art. 30.	€ 50,00 per ogni irregolarità rilevata
13	Utilizzo di appositi <b>recipienti sigillati</b> durante le attività di rifornimento di acqua nei distributori di bevande calde, adottando tutte le necessarie misure igienicosanitarie	Mancato utilizzo di appositi recipienti sigillati durante le attività di rifornimento di acqua nei distributori di bevande calde, adottando tutte le necessarie misure igienicosanitarie	€ 150,00 per ogni irregolarità rilevata
14	Completamento delle operazioni di <b>installazione</b> dei distributori/erogatori nei termini di cui all'art. 5	Ritardo nel completamento delle operazioni di installazione dei distributori/erogatori nei termini di cui all'art. 5	€ 500,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 5
15	Tempestiva trasmissione del <b>report semestrale</b> di cui all'art. 34 contenente le informazioni ivi indicate	Ritardo o mancata trasmissione del report semestrale di cui all'art. 34 contenente le informazioni ivi indicate	€ 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
16	Tempestiva <b>rimozione</b> dei distributori e degli erogatori al termine del contratto ai sensi dell'art. 5	Ritardo nella rimozione dei distributori e degli erogatori al termine del contratto ai sensi dell'art. 5	€ 1.000,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

17	Pagamento del <b>canone concessorio</b> a seguito di emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante nei termini di cui all'art. 10	Mancato pagamento del canone concessorio a seguito di emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante nei termini di cui all'art. 10	€ 1.000,00 per ogni settimana solare di ritardo
18	<b>Valutazione dei rischi</b> , da parte del Concessionario, relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori	Ritardo nel rispetto del termine di 30 giorni antecedenti l'inizio del servizio, come prescritto dall'art.18 lett. a).	€ 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
19	Rispetto ed adempimento degli <b>impegni</b> assunti contrattualmente e non espressamente menzionati nella presente tabella	Mancato rispetto degli impegni assunti in sede contrattuale non richiamati nella presente tabella	da € 50,00 ad € 500,00 per ciascun inadempimento
20	Vendita dei prodotti ai prezzi indicati nel presente capitolato	Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti	€ 50,00 Per ogni prodotto con prezzo non autorizzato, per ogni giorno lavorativo, per ciascun distributore interessato
21	Rispetto della <b>normativa antimafia</b> imposta dal d.lgs. 159/2011 e dal Protocollo di Legalità stipulato dal Comune di Firenze e dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze	Informativa interdittiva successiva disposta dal Prefetto ai sensi dell'art. 91 d.lgs. 159/2011	Penale pari al 15 % del valore del contratto
22	Fornitura delle cialde e/o capsule per i distributori semiautomatici entro 24 ore lavorative dalla data di ricezione della richiesta inviata dai Referenti interni della Stazione Appaltante	Ritardo nel rispetto del termine indicato all'art. 28.2 del capitolato	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato

23	Rilevazione annuale, a campione, sulle sedi concordate col DEC, dei dati di gradimento e preferenze dell'utenza, con tutela dell'anonimato, e seguita da adeguamento dei prodotti offerti ai risultati ottenuti entro 1 mese a partire dalla comunicazione del report (art. 34 lett. C)	Rilevazione mancante o difforme da quanto concordato col DEC. Mancato adeguamento dei prodotti offerti ai risultati ottenuti entro 2 mesi a partire dalla comunicazione dei risultati del report di rilevazione del gradimento all'Amministrazione	<p style="text-align: center;">€ 200</p> <p style="text-align: center;">per ogni settimana di ritardo dal termine concordato</p>
----	---	--	--

A seguito dell'irrogazione di tre penali nel periodo di 12 mesi decorrenti dalla prima contestazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta dalla regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Rup, verso cui il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione della contestazione inviata via PEC dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dalla Stazione Appaltante, o in caso di mancate deduzioni pervenute nel termine suddetto, la Stazione Appaltante stessa applicherà le penali previste dalla precedente tabella.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, salvo il diritto al risarcimento al maggior danno.

Il Comune potrà scegliere di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali summenzionate con quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia definitiva in favore dello stesso rilasciata che dovrà essere reintegrata ai sensi dell'art. 103, comma 1 D. Lgs. 50/2016.

## **ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento. Oltre alla violazione delle specifiche tecniche del presente capitolato, perfeziona il caso di grave inadempimento (art.1453 c.c.) anche il mancato rispetto delle condizioni operative. Ferme restando le ipotesi di risoluzione facoltativa e doverosa del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 108 e quanto previsto dall'art.176 del Codice dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali debitamente contestato al Concessionario. Rilevato il grave inadempimento, il RUP assegna al concessionario un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere correttamente e/o per presentare proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procede alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario a mezzo PEC.

Al di fuori dei casi di grave inadempimento in caso di esecuzione ritardata delle prestazioni dovuta a negligenza del contraente, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto assegna al concessionario un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa e di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento del concessionario;
- b) mancata reintegrazione della garanzia entro i termini di cui al precedente articolo 5;
- c) nelle ipotesi previste al precedente art. 19 "Contestazioni e Penali";

- d) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista dall'art. 9 e la stessa non venga ripristinata dal Concessionario;
- e) l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- f) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- g) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi;
- h) in caso di concessione a terzi, negli spazi oggetto della concessione, dell'attivazione, in qualunque forma, di strumenti per la pubblicità di qualsiasi prodotto o servizio.
- i) la violazione del Protocollo di Legalità stipulato tra la Prefettura di Firenze e il Comune di Firenze nei casi indicati dall'art. 15 del presente Capitolato;
- j) violazione del Codice di Comportamento del Comune di Firenze come stabilito all'art. 16;
- k) in caso di subappalto non autorizzato o disposto al di fuori dei limiti consentiti e/o cessione anche parziale del contratto (art. 13 parte I del Capitolato);
- l) omessa produzione delle schede tecniche dei distributori/erogatori installati anche a seguito di eventuale sostituzione;
- m) distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP. La distribuzione di prodotti scaduti, avariati o adulterati determina la risoluzione di diritto del contratto qualora il Concessionario non provveda alla sostituzione entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data della contestazione;
- n) nelle ulteriori ipotesi previste nel presente capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara al fine di stipulare un nuovo contratto per la Concessione delle attività oggetto di concessione. La Concessione avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della garanzia di cui al precedente articolo 6.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del Concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.

## **ART. 21 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine della concessione. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione da inviarsi a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. A detta fattispecie si applica quanto previsto dall'art. 176 comma 4 del d.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione comunale, inoltre, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato. Ai sensi dell'art.1 comma 13 del D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto qualora il Concessionario non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488.

Nel caso in cui sia il Concessionario a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione committente, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo quanto indicato all'art. 110 del D, Lgs. 50/2016.

## **ART. 22 – FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e il Concessionario sono di competenza, in via esclusiva, del Foro di Firenze. È escluso, pertanto, il ricorso all'Arbitrato. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, il Concessionario non ha diritto di sospendere il servizio, né può rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di tutti i danni che possano derivare alla Stazione Appaltante.

## **ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Ai sensi del GDPR 2016/679/UE (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali) e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Stazione Appaltante - Comune di Firenze, quale titolare del trattamento dei dati forniti dal Concessionario, informa che tali dati verranno trattati esclusivamente ai fini della presente concessione.

Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Il conferimento dei dati richiesti ai fini dell'esecuzione della concessione è obbligatorio.

I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'esecuzione della concessione, con le cautele ed entro i limiti imposti dalla normativa vigente.

Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori adottano tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni relative alla stazione Appaltante di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione del contratto.

## **ART. 24 – STIPULA CONTRATTO**

Il rapporto tra la Stazione Appaltante il Concessionario si perfeziona con la stipulazione del contratto

in forma di scrittura privata con modalità elettronica entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge.

Si precisa che, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD (D. Lgs. 82/2005).

La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 6 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al comma successivo.

Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto di concessione (scrittura privata) sono a totale carico del Concessionario. Il contratto di concessione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Sono inoltre a carico del Concessionario anche gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Per quanto riguarda l'I.V.A. sul canone concessorio, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

#### **ART. 25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

## **PARTE II: DESCRIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI E DEI PRODOTTI**

### **ART. 26 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E GESTIONE DEL SERVIZIO**

I successivi articoli indicano le caratteristiche generali dei prodotti, le specifiche e i requisiti tecnici minimi dei prodotti e dei distributori automatici e semiautomatici.

Il possesso di tali requisiti e caratteristiche costituisce requisito minimo ai fini della corretta esecuzione del contratto; la carenza assoluta degli stessi determina l'applicazione delle penali o degli ulteriori strumenti contrattuali stabiliti (ad es. la risoluzione del contratto per grave inadempimento o per ritardo).

### **ART. 27 - SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI PRODOTTI IN VENDITA**

#### **27.1 Tipologie dei prodotti**

I prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene alimentare e contenere esclusivamente ingredienti totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati). La Stazione Appaltante potrà richiedere dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Concessionario, indicativa del fatto che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Tutti i prodotti in distribuzione dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di etichettatura di prodotti alimentari (marca – indicazione di tutti gli ingredienti, scadenza, tipo di confezionamento, ecc.) – come da disposizioni vigenti in materia.

È fatto divieto di vendita, attraverso i distributori automatici installati, di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non specificato nel presente Capitolato. È vietata altresì la vendita di chewing, caramelle e prodotti simili, salvo apposita autorizzazione del RUP.

Nei distributori automatici devono essere sempre disponibili prodotti:

- di alto livello qualitativo;
- conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene alimentare;
- conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari.

I prodotti non consumati dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza. Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, ovvero l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, il Concessionario si impegnerà a sostituire immediatamente, e comunque non oltre 2 giorni lavorativi dalla data della contestazione, i prodotti senza oneri per la Stazione Appaltante e aumenti di prezzo a carico dell'utenza. In tal caso, la Stazione Appaltante addebita al Concessionario le spese sostenute per le eventuali analisi e verifiche tecniche eseguite sui prodotti, applica la penale di cui all'art. 19 e procede a risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 20. Restano ferme le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.

Resta inteso che il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione immediata di quei prodotti che non rispondano ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti dal presente Capitolato o non incontrino il gradimento dell'utenza risultante dalle rilevazioni di cui all'art.34 lett. C).

Si precisa inoltre che i distributori automatici di snacks dovranno erogare in misura proporzionata snack dolci e salati e all'interno degli stessi dovrà essere presente almeno uno snack dolce e uno

snack salato privo di glutine.

Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita e chiara segnaletica gli spazi ove saranno collocati i prodotti senza glutine, e quando presenti, i prodotti equo-solidali e/o biologici.

I distributori automatici di caldo/freddo dovranno consentire l'erogazione delle seguenti tipologie di bevande e prodotti:

- bevande calde: caffè, tè, cappuccino, caffè macchiato, cioccolato, latte, caffè e cappuccino decaffeinati, caffè e cappuccino d'orzo;
- bevande fredde: acqua naturale, acqua gassata, bibite gassate e non, succhi di frutta;
- prodotti alimentari e prodotti da forno in confezioni monoporzione.

Le caratteristiche alimentari dei prodotti erogati dai distributori dovranno essere le seguenti:

### **BEVANDE CALDE:**

Si precisa che le bevande sotto indicate **dovranno** essere necessariamente erogate da tutti i tipi di distributori automatici:

- CAFFÈ ESPRESSO in grani certificato per il vending, di 1<sup>a</sup> miscela bar (arabica e robusta), macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione o in capsule o polvere;
- CAFFÈ DECAFFEINATO solubile certificato per il vending: grammatura minima di gr. 1,5 di caffè decaffeinato cad. erogazione (contenuto caffeina non superiore a 0,10%);
- LATTE: 100% latte, grammatura minima di gr. 7 di latte in polvere cad. erogazione;
- CAPPUCCINO: grammatura minima di gr. 7 di latte in polvere (stesse caratteristiche di cui sopra) e di gr. 7 di caffè (stesse caratteristiche di cui sopra) cad. erogazione;
- CAPPUCCINO DECAFFEINATO grammatura minima di gr. 7 di latte in polvere (stesse caratteristiche di cui sopra) e di gr. 1,5 di caffè solubile decaffeinato cad. erogazione (contenuto caffeina non superiore a 0,10%);
- THÈ: grammatura minima di gr. 11 di thé solubile cad. erogazione;
- CIOCCOLATO: grammatura minima di gr. 20 di miscela cioccolato-cacao in polvere cad. erogazione.

**Potranno** altresì essere erogati:

- CAFFÈ D'ORZO: grammatura minima gr. 3 di orzo solubile cad. erogazione;
- CAPPUCCINO D'ORZO: grammatura minima di gr. 7 di latte in polvere (stesse caratteristiche di cui sopra) e di gr. 3 di orzo solubile cad. erogazione;
- EROGAZIONI COMBinate come: caffè macchiato, cappuccino con cioccolato, cioccolato con latte, ecc.
- CAFFÈ AL GINSENG, CAFFÈ EQUOSOLIDALE O BIOLOGICO.

### **BEVANDE FREDDE:**

- Acqua naturale e acqua gassata in bottiglia da 0,50 Lt confezionata in contenitori fabbricati con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contenenti almeno il 10% di plastica riciclata; dovrà inoltre essere confezionata in contenitori con tappo non separabile;
- Bevande gassate fredde in lattina (di 1<sup>a</sup> qualità, tipo: cola, aranciata, ...): da cl. 33;
- Bevande in tetrapak/PLA (di 1<sup>a</sup> qualità, tipo: thé, succhi di frutta con frutta min 50%, o altro): contenuto minimo cl. 20;

- Bevande in vetro/tetrapak/PLA (vari gusti): contenuto minimo cl. 40.

### **SNACK SALATI E DOLCI:**

Prodotti salati: (sono specificate le grammature minime)

- schiacciatine, taralli, snack di altro tipo gr. 35
- cracker gr. 30
- patatine vari gusti gr. 30
- parmigiano reggiano con cracker rispettivamente gr. 20 e gr. 25
- snack salati senza glutine gr. 35
- snack salati salutari (“free from”)– fino a gr 50

Prodotti dolci: (sono specificate le grammature minime)

- barrette/snack cioccolato e/o cereali vario tipo gr. 30
- biscotti tipo "Ringo", "Baiocchi", “Oreo” ... gr. 40
- biscotti tipo "Occhio di bue”/ tortine/crostatine ... gr. 40
- merendine tipo croissant, buondì, fiesta, kinder delice gr. 40
- snack dolci senza glutine gr. 30
- snack salati salutari (“free from”)– fino a gr 50

Frutta: (sono specificate le grammature minime)

- Confezioni di frutta secca peso min. confezione gr. 30;
- Confezioni di frutta secca oleosa peso min. confezione gr. 30.
- Confezione di verdura e frutta fresca peso min. gr. 200

Prodotti freschi:

- Yogurt da bere 200 gr
- Merendina dolce fresca
- tramezzini imbottiti gr. 140
- panini imbottiti gr. 100

Gli alimenti dovranno appartenere a primari marchi a rilevanza nazionale garantiti per qualità, igiene e freschezza, prediligendo, quando possibile, i prodotti “a filiera corta”. Dovranno altresì essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e dell’Unione europea.

Tra le bevande e gli snacks **possono** essere forniti prodotti del commercio equo e solidale e/o prodotti biologici.

Per prodotti del commercio equo e solidale si intendono prodotti che promuovono “*giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l’ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l’educazione, l’informazione e l’azione politica*”, così come previsto dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.

I prodotti del mercato equo e solidale devono, inoltre, essere importati e distribuiti da organizzazioni del commercio equo e solidale accreditate a livello nazionale e/o internazionale (ad esempio, WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale, consorzio CTM Altromercato e Fair Trade Transfair Italia a livello nazionale).

I prodotti equosolidali forniti dal Concessionario dovranno, pertanto, riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per esser classificati come tali.

Per prodotti biologici si intendono, ai sensi del Regolamento (Ue) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e del D.M. n. 229771 del 20.05.2022, prodotti provenienti da *“un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.”*

Tali prodotti devono altresì provenire da fornitori in possesso della certificazione ufficiale che attesti la conformità delle attività svolte alle regole di produzione biologica e di etichettatura. Tale certificazione deve essere rilasciata da uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. L’elenco degli Organismi di controllo certificati è reperibile al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6189>

I prodotti di natura biologica forniti dal Concessionario dovranno, pertanto, riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per esser classificati come tali.

## **27.2 Caratteristiche base acqua utilizzata per bevande calde in caso di distributori privi di allaccio idrico**

Per quanto concerne l’acqua per i distributori di bevande calde, qualora il distributore non sia allacciato alla rete idrica, occorre che il concessionario la fornisca contenuta in appositi recipienti sigillati, adottando tutte le necessarie misure igienico sanitarie.

## **27.3 Elenco dei prodotti e relativi prezzi**

Il Concessionario, entro 15 giorni dall’avvio delle operazioni di installazione di cui all’art. 5, consegna al Rup i seguenti documenti:

- elenco dei prodotti erogati, identificati con la propria marca commerciale e formato suddiviso tra le diverse tipologie (bevande calde, bevande fredde, snacks salati e dolci) e dei relativi prezzi, opportunamente aggiornato;
- schede merceologiche dei prodotti forniti, dettagliate degli ingredienti e di tutte le indicazioni obbligatorie per legge, inclusi i prodotti senza glutine;
- per i prodotti equosolidali o biologici ove inseriti in vetrina: appropriata documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti offerti;
- documentazione attestante la presenza e la dislocazione territoriale dei magazzini di conservazione dei prodotti in distribuzione.

I prezzi di vendita all’utenza devono essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto in tutte le sedi interessate dal servizio, a prescindere dal tipo di distributore installato.

I prezzi di vendita dei prodotti sono indicati nel presente capitolato e devono essere esposti in modo chiaro e visibile all’utenza.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti che, per qualsiasi motivo, non ritenga debbano essere erogati in quanto dannosi per la salute o non rispettosi delle condizioni contrattuali pattuite.

L'introduzione, all'interno dell'elenco dei prodotti originariamente offerti, di nuovi prodotti oppure la semplice sostituzione di uno o più prodotti rientranti nelle tipologie previste dovrà essere preventivamente concordata con il RUP, il quale dovrà rilasciare il proprio nulla osta tenendo conto delle prescrizioni del presente Capitolato. A seguito di detta modifica dovrà essere inviato alla Stazione appaltante l'elenco aggiornato dei prodotti e dei relativi prezzi, in moneta e con chiavetta.

In caso di vendita di prodotti non autorizzati la Stazione appaltante intima al Concessionario la rimozione degli stessi entro 3 gg lavorativi. Qualora il Concessionario non vi provveda, si procederà all'applicazione della relativa penale.

I prezzi all'utenza, comprensivi di IVA, dei prodotti/tipologie richieste non dovranno essere superiori a quelli sottoindicati:

#### TABELLA DEI PREZZI

Tipologia prodotti	Prezzo in moneta
<b>A) Bevande calde</b>	
1. Caffè espresso, lungo	€ 0,60
2. Caffè decaffeinato	€ 0,60
3. Caffè e cappuccino d'orzo	€ 0,60
4. Thè	€ 0,60
5. Cioccolata	€ 0,60
6. Latte	€ 0,60
7. Bevanda a base di caffè (caffè macchiato, cappuccino, cappuccino con cioccolata, ecc)	€ 0,60
8. Bevanda a base di caffè decaffeinato (macchiato, cappuccino)	€ 0,60
9. Altre eventuali tipologie di bevande calde speciali (es. caffè con ginseng o caffè equo e solidale, caffè biologico)	€ 0,70
<b>B) Bevande fredde</b>	
10. Bevande in tetrapak/PLA (di 1 <sup>a</sup> qualità, tipo: thé, succhi di frutta con frutta min 50%, o altro): contenuto minimo 20 cl.	€ 0,90
11. Bevande gassate vari gusti da almeno 33 cl	€ 1,10
12. Bevande in vetro/tetrapak/PLA (vari gusti): contenuto minimo 40 cl.	€ 1,10
<b>C) SNACK SALATI E DOLCI</b>	
13. Snack salati - <i>minimo 3 tipologie</i> di prodotti diversi fino a 50 gr	€ 0,90
13bis. Snack con parmigiano reggiano con cracker rispettivamente gr. 20 e gr. 25	€ 1,90
14. Snack salati salutari ("free from") – fino a gr 50	€ 1,10
15. Snack salati - patatine, palline o snack al formaggio/mais, in confezione monoporzione fino a gr. 30	€ 0,90
16. Frutta secca - frutta disidratata, oleosa e semi ecc. in bustina in confezione monoporzione fino a 30 gr.	€ 0,80
17. Snack dolci - <i>minimo 3 tipologie</i> di prodotti diversi - "Ringo", "Baiocchi",	€ 1,10

“Oreo” “Occhio di bue”/ tortine/crostatine croissant, buondi, fiesta, kinder delice – superiori a gr 40	
17 bis Barrette/snack cioccolato e/o cereali vario tipo gr. 30	€ 0,90
18. Snack dolci salutarì (“free from”) - fino a gr. 50	€ 1,10
19. Snack a base di cereali e/o frutta e/o semi oleosi in confezione monoporzione da minimo 25 g	€ 1,20
20. Prodotto dolce/salato <b>senza glutine</b> almeno 30 gr	€ 1,20
<b>D) Alimenti freschi conservati a +4°</b>	
21. Yogurt in conf. consumabile drink 200 gr, naturale e alla frutta (gusti vari)	€ 1,20
22. Merendina dolce, grammature varie	€ 1,00
23. Panini confezionati in atmosfera protetta da circa 100 g, (gusti vari)	€ 2,10
24. Tramezzini confezionati in atmosfera protetta, oltre 120 gr. (gusti vari)	€ 2,30
<b>E) Altro</b>	
25. Solo bicchiere per alimenti	€ 0,05
26. Acqua minerale naturale e frizzante in bottiglia da 50 cl	€ 0,60

**DISTRIBUTORI SEMI AUTOMATICI *BEVANDE CALDE CON FUNZIONAMENTO A CIALDE (o similari)***

<b>Tipologia prodotti</b>	<b>Prezzo</b>
32.Caffè	€ 0,40
33.Caffè decaffeinato	€ 0,40
34.Orzo	€ 0,40
35.The	€ 0,40
36. altri eventuali prodotti proposti (es. Cioccolata, tisane, ecc)	€ 0,40

**28. SPECIFICHE E REQUISITI MINIMI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI E DEGLI EROGATORI DI ACQUA POTABILE**

**28.1 Distributori automatici**

I distributori automatici devono rispettare i seguenti requisiti e specifiche minime:

- 1) perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici, muniti del marchio CE o di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);
- 2) in regola con le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, di prevenzione incendi, antinfortunistica e fiscale (in particolare alle prescrizioni di cui all’art. 32 del DPR 26/03/1980 n. 327 e s.m.i. e al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.);
- 3) prevedere un sistema di contabilizzazione, secondo le vigenti disposizioni in materia fiscale e tributaria;
- 4) essere conformi alla normativa di cui al D. L.vo n. 17 del 27/1/2010 (c.d. Direttiva Macchine) per i distributori e gli erogatori dell’acqua installati;
- 5) contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di

ozono e riduzione dell'effetto serra;

- 6) avere un sistema di illuminazione a led a basso consumo energetico;
- 7) essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
- 8) essere conformi alle vigenti disposizioni in materia d'igiene e sanità e corrispondere ai requisiti di seguito riportati:
  - a) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
  - b) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della L. n. 283/1962 e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
  - c) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
  - d) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
  - e) essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
  - f) rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (“Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
  - g) essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P. e prevedere dei piani di autocontrollo;
- 9) essere muniti di comandi di funzionamento e di sistemi di pagamento che siano ad altezza idonea a consentirne l'utilizzo da parte di utenti diversamente abili e/o ipovedenti o non vedenti.
- 10) possedere un dispositivo in grado di segnalare le eventuali indisponibilità dei prodotti;
- 11) esporre chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi;
- 12) riportare una targhetta e codice QR indicante chiaramente il numero identificativo del distributore, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del Concessionario, nonché il nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, mancata erogazione del resto ecc.);
- 13) accettare pagamento a monete o banconote che accettino qualsiasi tipo di moneta a partire da 5 centesimi di euro fino a 2 euro e dotati di dispositivo rendi-resto;
- 14) accettare pagamento a mezzo di strumenti elettronici quali chiavi o card magnetiche ricaricabili capaci di gestire crediti elettronici a scalare;
- 15) Pagamento con app. Possibilità per l'utenza di installare gratuitamente sul proprio smartphone un'applicazione gestita dal Concessionario, adibita esclusivamente al pagamento dei prodotti e alla gestione dei rimborsi, con servizio di assistenza agli utenti in caso di malfunzionamenti dell'applicazione (il Concessionario rimane unico titolare del rapporto col consumatore, essendo espressamente escluso ogni tipo di rapporto giuridico ed ogni responsabilità, anche in tema di trattamento dati, da parte del Comune);

- 16) nel caso di distributori automatici misti/caldi “combinati” essere dotati di gettoniera unica;
- 17) segnalare chiaramente e tempestivamente l’eventuale assenza di monete per il resto;
- 18) essere dotati del rubinetto di arresto sulla linea di alimentazione idrica;
- 19) consentire la regolazione dello zucchero e la fornitura automatica di bicchiere e paletta con le caratteristiche previste dal successivo art. 29 per mescolare le bevande erogate (per i soli distributori di bevande calde);
- 20) fornire anche il solo bicchiere a pagamento;
- 21) essere privi di ogni forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori ed erogatori d’acqua, esclusa quella concernente il marchio del Concessionario e/o del produttore del distributore/erogatore stesso.
- 22) essere dotati di un sistema di rifornimento di acqua (es. tanica) nei casi in cui sia impossibile predisporre un allaccio alla rete idrica (v. allegato A);

## **28.2 Distributori semiautomatici**

Per distributori semiautomatici si intendono distributori di piccole dimensioni, generalmente non allacciati alla rete idrica, che erogano varie tipologie di bevande calde mediante cialde compostabili e/o capsule monodose, privi di dispositivo di pagamento della singola consumazione e che consentono la stessa solo previa fornitura di cialde compostabili e/o capsule.

Tali tipologie di distributori dovranno essere posizionate sopra idonei punti di appoggio individuati dai Referenti interni delle singole sedi, in collaborazione con il Concessionario;

I pagamenti dei prodotti fruibili con i distributori semi-automatici saranno effettuati dal Referente interno della sede presso cui è installata l’apparecchiatura, il cui nominativo sarà essere indicato dal RUP al Referente Unico. Il Concessionario rilascerà scontrino o fattura ai sensi di Legge.

La fornitura delle cialde e/o capsule deve avvenire entro 24 ore lavorative dalla data di ricezione della richiesta inviata dai Referenti interni della Stazione Appaltante alla mail indicata dal Concessionario pena l’applicazione della penale prevista dall’art. 19.

I distributori semiautomatici dovranno essere in grado di erogare:

- caffè espresso/caffè lungo
- orzo
- thè.

## **28.3 Disposizioni generali valide per i distributori automatici e semiautomatici: schede tecniche, chiavetta magnetica e raccolta differenziata**

Il Concessionario dovrà produrre, non oltre 5 giorni dall’installazione di ciascun apparecchio la relativa scheda tecnica e il manuale d’uso e istruzioni. La scheda tecnica indica le caratteristiche della macchina (anno di fabbricazione, omologazioni, certificazioni di conformità nonché le informazioni sui consumi energetici).

Le chiavette/tessere magnetiche dovranno essere fornite e gestite dal Concessionario, il quale si

impegna a rilasciarle entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione appaltante con le modalità che saranno successivamente concordate. A tal fine, il Concessionario potrà prevedere un deposito cauzionale (non superiore a € 5,00); alla scadenza del contratto, lo strumento elettronico verrà restituito contestualmente alla cauzione; il ritiro della chiavetta dopo la scadenza del contratto dovrà essere effettuato direttamente dal Concessionario contestualmente al ritiro dei distributori.

**Il prezzo di vendita all'utenza il cui pagamento avvenga attraverso chiavette/tessere magnetiche è inferiore almeno di 10 centesimi rispetto ai prezzi di vendita in contanti riportati in tabella.**

La Stazione Appaltante si fa carico di installare, in prossimità dei distributori automatici, idonei recipienti porta rifiuti atti alla raccolta differenziata in maniera conforme alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata. Eventuali rifiuti speciali provenienti dai distributori dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese del Concessionario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea.

#### **28.4 Erogatori di acqua potabile**

Nelle sedi e nei locali individuati dalla Stazione Appaltante indicati all'allegato "A" il Concessionario dovrà installare erogatori di acqua collegati direttamente alla rete idrica cittadina. Detti erogatori sono in linea di massima posizionati a fianco dei distributori di alimenti e bevande.

L'erogatore dovrà essere posizionato su un apposito supporto di appoggio, fornito ed installato dal concessionario, che consenta il facile utilizzo dell'erogatore da parte degli utenti anche diversamente abili. Tale supporto dovrà essere fornito di rivestimento facilmente lavabile e resistente nel tempo alla ruggine. È facoltà del RUP/DEC richiedere la sostituzione del singolo supporto di appoggio in caso di evidente suo deterioramento, da effettuarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.

L'erogazione di acqua potabile di rete sarà gratuita e non comporterà oneri per la fruizione a carico dell'utenza.

Tutti gli erogatori d'acqua devono essere collegati alla rete elettrica secondo le prescrizioni valide per i distributori di cui commi precedenti.

Gli erogatori dell'acqua potabile dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere a norma con le disposizioni igienico sanitarie nuovi di fabbrica e/o di primo utilizzo (anche noleggiati) e comunque non ricondizionati, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici, muniti del marchio CE o di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ).
- essere allacciati direttamente alla rete idrica dell'edificio;
- essere privi di qualsiasi trattamento di filtrazione o di depurazione dell'acqua in entrata;
- essere privi di serbatoi o altri sistemi di accumulo dell'acqua in entrata;
- fornire agli utenti tre opzioni di scelta: naturale a temperatura ambiente, naturale refrigerata, refrigerata gassata con addizione di CO<sub>2</sub> (anidride carbonica alimentare);
- essere dotati di piastra di scarico o vaschetta raccogli gocce rimuovibile collegata ad un contenitore di idonee dimensioni (capacità minima: 2 litri), non visibile dall'esterno e sul quale si convogliano gli eventuali sversamenti dell'acqua erogata raccolti dalla piastra di scarico; Tale contenitore dovrà essere sostituibile in qualsiasi momento su richiesta del RUP/DEC in caso di sua

rottura o in presenza di condizioni igieniche non ritenute adeguate.

- essere dotati di pulsante di erogazione dell'acqua (l'erogazione deve avvenire solo fintanto che il pulsante rimane premuto dall'utente);
- essere dotati di uno spazio sufficiente per consentire il riempimento anche di caraffe di capacità non superiore ad 1 Lt;
- impedire l'attacco di tubazioni esterne all'erogatore;
- essere dotati di un sistema di sicurezza per evitare l'allagamento in caso di guasto (c.d. water-block);
- essere dotati di un rubinetto che consenta eventuali prelievi dell'acqua per il controllo della qualità in prossimità dell'erogatore nel caso in cui la tubatura di allacciamento diretto dell'acqua in entrata fosse di lunghezza superiore ai 5 metri;
- essere conforme alle prescrizioni tecniche relative alle "apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano" stabilite dal D.M. Salute del 7 febbraio 2012, n. 25.
- essere dotati di targhetta identificativa ben visibile, anche ai fini di agevolare le richieste di assistenza tecnica.

Entro 5 giorni dall'installazione di ogni apparecchio il Concessionario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la relativa scheda tecnica dell'apparecchiatura unitamente al manuale d'uso e istruzioni.

#### **ART. 29 - MATERIALI DI CONSUMO (BICCHIERI E PALETTE)**

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso e di limitare l'incidenza del servizio sull'ambiente, le bevande calde devono essere erogate in bicchieri realizzati in materiali a ridotto impatto ambientale o con materiali biodegradabili e/o compostabili, in conformità alla Direttiva UE 2019/904 e al D.lgs n. 196/2021.

In particolare, i bicchieri per le bevande dovranno rispettare i requisiti di marcatura previsti dell'art. 7 del D.lgs n. 196/2021 e gli agitatori per bevande dovranno essere realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, con certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, aventi percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori a quelle previste dal comma 3 dell'art. 5 del D.lgs n. 196/2021. È tuttavia consentito l'utilizzo di bicchieri monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.lgs n. 196/2021 fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma della norma citata. È, altresì, consentito l'utilizzo di agitatori per bevande in plastica fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 5 del D.lgs n. 196/2021.

Prima della stipula del contratto, il Concessionario è tenuto a fornire all'Ente la certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia "biodegradabile e compostabile" secondo la norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995 o la prova dell'utilizzo di bicchieri/palette in materiale non conforme che sono stati immessi nel mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 5 del D.lgs n. 196/2021.

## **ART. 30 – TRASPORTI**

Almeno il 20% del parco mezzi di trasporto utilizzato dal Concessionario nell'ambito della presente concessione deve essere a basso impatto ambientale, quali ad esempio veicoli almeno euro 5 o superiori, veicoli elettrici o ibridi.

A tal fine il Concessionario deve presentare, prima della stipula del contratto, ed a ogni mutamento del parco mezzi, le copie dei libretti di circolazione dei veicoli utilizzati da cui si evincono le predette caratteristiche.

## **ART. 31 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. MANUTENZIONE, PULIZIA E RIFORNIMENTO**

### **31.1 Manutenzione ordinaria, pulizia e rifornimento**

A partire dalla data di installazione delle apparecchiature e per tutta la durata del rapporto contrattuale, il Concessionario dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento i distributori e gli erogatori oggetto del contratto e assicurarne la costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza. Il Concessionario deve provvedere ad erogare, a propria cura, l'assistenza tecnica ordinaria presso le Sedi comunali e porre in essere ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento degli stessi.

Il Concessionario dovrà garantire l'effettuazione di 1 (un) intervento settimanale di pulizia dei distributori e degli erogatori volto ad assicurare la rigorosa pulizia interna e delle superfici esterne dei medesimi e delle relative attrezzature, utilizzando prodotti per la pulizia e sanificazione corrispondenti alle normative vigenti.

Il Concessionario deve garantire il servizio di rifornimento di ciascun distributore automatico in modo tempestivo, con almeno un passaggio settimanale. In ogni caso, nell'ipotesi di segnalazione di esaurimento dei prodotti nei distributori, ed anche solo per uno di essi, il Concessionario deve provvedere al rifornimento entro 24 ore lavorative dalla segnalazione ricevuta a mezzo telefono o e-mail da parte di incaricati della Stazione Appaltante.

Circa i distributori semiautomatici il rifornimento dell'acqua nel serbatoio è a carico degli utenti degli uffici ove è collocato il distributore. L'addetto del concessionario deve svolgere le operazioni di pulizia e manutenzione del serbatoio e del distributore al momento della consegna delle cialde compostabili, e comunque almeno bimensilmente. Il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia/sanificazione del serbatoio dell'acqua ogni quattro (4) mesi e comunque ogniqualvolta venga richiesto, in riscontrati casi di necessità, dal RUP/DEC e/o dal Referente interno.

Circa gli erogatori di acqua potabile, il Concessionario è tenuto a curare la manutenzione degli apparecchi di erogazione dell'acqua, lo svuotamento della vaschetta raccogliocce (piastra di scarico), lo svuotamento e la pulizia del contenitore di scarico degli sversamenti provenienti dalla vaschetta raccogliocce, il controllo ed il mantenimento della qualità e della tutela igienico-sanitaria del servizio, la sostituzione della bombola erogatrice del gas per l'acqua gassata e refrigerante entro 48 ore lavorative dalla segnalazione del RUP/DEC o dai Referenti Interni.

In particolare, è fatto obbligo al Concessionario di effettuare la manutenzione ordinaria delle varie parti dell'erogatore dell'acqua con la periodicità prevista nel manuale di uso e manutenzione, e comunque ogni volta lo richieda il RUP/DEC, anche per singoli erogatori, per la presenza di odori sgradevoli, di incrostazioni o altro. È richiesta comunque un'operazione periodica di sanificazione/igienizzazione interna/esterna degli erogatori d'acqua e di pulizia dei supporti di

appoggio 3 (tre) volte in un anno, con frequenza quadrimestrale.

Il Concessionario deve attestare tutti gli avvenuti interventi periodici e/o straordinari di pulizia e sanificazione richiesti dai precedenti punti mediante scheda di report da far pervenire al RUP/DEC non oltre 15 giorni dall'effettuazione degli interventi, da cui risultino data/ora/nome operatore/tipo operazioni e/o controlli effettuati. Tale report potrà essere affisso in forma di piccola etichetta sull'apparecchio e dovrà riportare la data dell'ultima sanificazione.

Qualora emerga una oggettiva necessità, la Stazione Appaltante può richiedere al Concessionario di effettuare controlli della qualità dell'acqua al punto di prelievo presso laboratorio certificato (parametri da D.lgs. 31/2001). Tale controllo è finalizzato alla verifica del corretto funzionamento dell'erogatore in relazione alla non alterazione della qualità dell'acqua. In caso di risultati dell'analisi della qualità dell'acqua erogata (acqua in uscita dalla zona di erogazione) non conformi ai parametri di legge (D.lgs. 31/2001 - Attuazione della Direttiva 98/83/CE) è obbligo del Concessionario effettuare tempestivamente e a proprie spese la sanificazione completa interna di tutti gli apparecchi forniti entro 3 (tre) giorni lavorativi.

Il Concessionario deve fornire l'elenco del personale addetto al rifornimento e alla sanificazione dei distributori/erogatori non oltre 5 giorni dall'installazione degli stessi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di segnalare e chiedere la sostituzione del personale addetto al Concessionario in caso di comportamento inidoneo, inopportuno o pericoloso.

### **31.2 Manutenzione straordinaria**

In caso di guasti, malfunzionamenti, disservizi, mancata erogazione dei prodotti, il Concessionario dovrà avviare l'intervento di assistenza teso ad eliminare il guasto/malfunzionamento dell'apparecchiatura entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla segnalazione ed a ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità della medesima apparecchiatura, entro il termine massimo di 48 (quarantotto) ore lavorative decorrenti dalla richiesta di intervento salvo diverse necessità tecniche rilevate.

Qualora l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del distributore/erogatore entro il predetto termine massimo stabilito, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore/erogatore entro il termine massimo di 72 (settantadue) ore lavorative decorrenti dalla richiesta di intervento con un distributore/erogatore con caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quello in stato di fermo, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

La segnalazione/richiesta di intervento può avvenire anche a mezzo telefono o e-mail da parte di incaricati della Stazione Appaltante.

Si precisa che, per tutte le Sedi comunali, con riferimento alle "ore lavorative" e ai tempi di intervento, questi devono essere così conteggiati: da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

### **31.3 Assistenza agli utenti e gestione dei reclami**

Alla data di stipula del Contratto il Concessionario deve avere attivato un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica dedicato all'assistenza per gli utenti del servizio di distribuzione e alla gestione dei reclami. Il recapito telefonico per l'assistenza deve essere gestito da un Call Center con un numero di terminali ed operatori adeguato al numero degli apparecchi installati e tale da mantenere i tempi di attesa degli utenti entro limiti ragionevoli (circa 2 minuti di attesa). Tale

recapito telefonico deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore installato presso le sedi della Stazione Appaltante e deve avere le funzionalità del numero verde, utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da telefono fisso che da cellulare, attivo H 24, anche nei giorni festivi, per:

- a) segnalazioni di disfunzioni, mancata o irregolare erogazione di prodotti;
- b) richieste di rimborsi per mancata erogazione dei prodotti e del resto nelle modalità di pagamento per contanti.

Il Concessionario deve garantire i rimborsi richiesti, se dovuti, entro 15 giorni lavorativi dalla chiamata o, nell'impossibilità obiettiva di rispettare tale termine (ad esempio: utente non reperibile o non immediatamente ricontattabile), entro il minor tempo possibile, facendosi interamente carico delle spese eventualmente necessarie per portare a buon fine il rimborso (per esempio: spese per spedizione, bonifico, etc.).

Su richiesta del RUP/DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Concessionario è tenuto a trasmettere o rendere accessibili dati e report sul numero delle chiamate pervenute tramite il numero verde e dei problemi più ricorrenti segnalati dall'utenza.

## **ART. 32 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE. VERIFICHE E CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO**

La Stazione Appaltante mette a disposizione del concessionario e assicura la disponibilità degli idonei spazi nelle sedi di cui all'Allegato A in cui installare i distributori e gli erogatori di acqua potabile.

La Stazione Appaltante assolve direttamente ai pagamenti delle utenze elettriche ed idriche necessarie per l'esecuzione dei servizi della concessione stessa.

La Stazione Appaltante inoltre mantiene:

- a) la funzione di indirizzo e di supervisione con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi a quanto previsto nel presente Capitolato e nel contratto;
- b) il controllo sulla gestione. Tale funzione concerne il rispetto degli standard qualitativi, le modalità e tempistiche previste per gli interventi di igienizzazione dei distributori ed erogatori di acqua potabile e le altre prescrizioni previste nel presente capitolato, con particolare riguardo agli obblighi di manutenzione, pulizia e rifornimento del Concessionario.

Le verifiche sui prodotti consegnati verranno effettuate senza preavviso (a sorpresa) ed a campione, potendo comunque prelevare in contraddittorio con il Concessionario al momento della consegna un campione degli stessi.

Le verifiche sulle caratteristiche tecniche dei distributori automatici installati verranno effettuate a campione dalla Stazione Appaltante stessa tramite confronto con le schede tecniche dei distributori automatici presentate dal Concessionario.

La verifica si intende positivamente superata solo se i distributori e i prodotti consegnati non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche e di conformità richiesti. Al positivo completamento delle attività di verifica, verrà redatto un apposito "Verbale di verifica" da parte del DEC.

Nel caso in cui, nel corso di validità del contratto, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sulla qualità dei prodotti e/o dei distributori automatici, e quindi sul rispetto

delle caratteristiche tecniche richieste, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 20. Il triplice esito negativo delle verifiche, pertanto, è considerato dalla Stazione Appaltante un grave inadempimento.

Il Concessionario si obbliga ad informare la Stazione Appaltante sull'esito di eventuali controlli effettuati direttamente da organi esterni e a fornire qualunque informazione su eventuali problemi riscontrati in materia di igiene e sicurezza alimentare.

### **ART. 33 – PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ INERENTI LA CONCESSIONE**

I servizi attinenti alla concessione dovranno essere espletati con personale qualificato e idoneo a svolgere i relativi compiti. Detto personale è tenuto a:

- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza;
- agire in ogni occasione con la diligenza professionale;
- operare conformemente alle prescrizioni delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- in conformità alle normative vigenti, indossare eventuali dispositivi di protezione individuale durante tutto il tempo necessario alle operazioni;
- rispettare le disposizioni contenute nel DUVRI volte a ridurre rischi da interferenza;
- espletare il servizio soltanto durante l'orario di apertura degli uffici delle sedi comunali;

Il personale sarà provvisto di cartellino di riconoscimento contenente la foto, le generalità del lavoratore e la ragione sociale del Concessionario.

Il concessionario dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga inoltre alle seguenti disposizioni:

- provveda alla riconsegna al referente interno di cose abbandonate o incustodite, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- si adegui a eventuali indicazioni o disposizioni impartite dai Referenti interni dell'Amministrazione e/o dal RUP/DEC;
- comunichi immediatamente ai suddetti Referenti interni o, in mancanza, al RUP/DEC qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere a causa o in occasione dell'espletamento del servizio.

### **ART. 34 – REPORTISTICA**

A) Il Concessionario dovrà trasmettere **semestralmente** alla Stazione Appaltante, un report in formato elettronico (foglio Excel) contenente almeno le seguenti informazioni:

- 1 – numero matricola dei distributori, tipologia, posizionamento (codice Punto Vendita), data di installazione;
- 2 - numero di erogazioni nell'anno per tipologia di prodotto suddivise mensilmente per singolo punto di ristoro e per tipo di erogazione (moneta o chiavetta);

- 3 - numero di erogazioni totali nell'anno suddivise mensilmente per singolo punto di ristoro;
- 4 - incasso totale annuale suddiviso mensilmente per punto di ristoro.

B) Il concessionario dovrà trasmettere **annualmente** alla Stazione Appaltante una sintesi dei report degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti (già segnalati di volta in volta secondo quanto previsto supra al 31.2) in formato elettronico (foglio Excel) contenente almeno le seguenti informazioni:

- tipologia e modello della macchina
- ubicazione
- data e ora della richiesta dell'intervento
- motivazione della chiamata
- esito

La trasmissione dei summenzionati report dovrà avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza di ciascuna annualità.

C) Il concessionario si impegna alla rilevazione **annuale**, a campione, sulle sedi concordate col DEC, dei dati di gradimento e preferenze dell'utenza, con le modalità dallo stesso individuate e nel rispetto della tutela dell'anonimato. Si impegna altresì a comunicare gli esiti in un report di rilevazione al DEC entro 15 giorni dalla rilevazione. L'adeguamento dei prodotti offerti ai risultati ottenuti dalla rilevazione dovrà avvenire entro 2 mesi a partire dalla comunicazione del report.

## **ART. 35 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE**

Si riepiloga l'elenco non esaustivo dei documenti che il Concessionario dovrà produrre alla Stazione Appaltante:

1. prima della stipula del contratto, ed a ogni mutamento del parco mezzi, le copie dei libretti di circolazione dei veicoli utilizzati da cui si evincono le caratteristiche di cui all'art. 30.
2. prima della stipula del contratto la certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia "biodegradabile e compostabile" secondo la norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995 o prova dell'utilizzo di bicchieri/palette in materiale non conforme che sono stati immessi nel mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 5 del D.lgs n. 196/2021.
3. non oltre 5 giorni dall'installazione di ogni apparecchio:
  - schede tecniche relative a tutti i distributori ed erogatori, indicanti la matricola, l'anno di fabbricazione dell'apparecchio, le caratteristiche, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici del medesimo;
  - copia digitale del manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione del modello di distributore/erogatore installato;
  - la documentazione di conformità alla normativa CE dei modelli di distributore e al D.L.vo n. 17 del 27/1/2010 (c.d. Direttiva Macchine) per i distributori e gli erogatori dell'acqua installati;
  - elenco nominativo del personale addetto alle operazioni di rifornimento e pulizia degli apparecchi;

4. entro 15 giorni dall'avvio delle operazioni di installazione di cui all'art. 5, mediante consegna al RUP, seguenti documenti:

- elenco dei prodotti erogati, identificati con la propria marca commerciale e formato, suddiviso tra le diverse tipologie (bevande calde, snacks, bevande fredde, alimenti freschi);
- schede merceologiche di tutti i prodotti forniti, dettagliate degli ingredienti e di tutte le indicazioni obbligatorie per legge, inclusi i prodotti senza glutine;
- appropriata documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti ove inseriti;
- documentazione attestante la presenza e la dislocazione territoriale dei magazzini di conservazione dei prodotti in distribuzione.

5. entro 30 giorni dalla data del verbale di conclusione definitiva delle operazioni di installazione l'elenco dettagliato di tutti i distributori ed erogatori installati, distinti per sito e tipologia, in cui deve essere riportato il numero di matricola ed eventuali altre codifiche di riconoscimento. Detto elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di eventuali modificazioni del parco macchine distributrici od erogatori installati per i casi previsti dal presente capitolato.

6. entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza di ciascuna annualità del contratto:

- il report sulle erogazioni e fatturato dei distributori con le informazioni richieste all'art. 34;
- il report relativo agli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 34.
- Il report di rilevazione di gradimento.

Il Concessionario dovrà consegnare il report sugli interventi di pulizia e sanificazione relativi alla manutenzione ordinaria indicati all'art. 31 entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno dell'intervento.

Allegato A: Elenco sedi distributori ed erogatori

Allegato B: Matrice rischi

Il Responsabile del Procedimento  
*Dott.ssa Alessandra Battaglini*